



COMUNE DI SOSPIRO

PIAZZA LIBERTA' 12 - 26048 - SOSPIRO - Tel. (0372) 623101 - 621415 - FAX (0372) 621275
PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N°3/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

IL SINDACO

- Vista l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 Febbraio 2020 emessa a seguito dell'accertamento di alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi;
- Dato atto degli esiti emersi nella riunione dei Sindaci, svoltasi nel Comune capoluogo, nella mattinata odierna, nel rispetto delle indicazioni ricevute da Prefettura di Cremona, Assessorato Regionale alla Sanità e Direzione del A.T.S. di Cremona rispetto alla situazione attuale;
- Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembren1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale

ORDINA

Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa:

- la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Sospiro;

-la chiusura del Centro Culturale di Piazza Europa che comprende l'Auditorium e i locali della biblioteca, la palestra e sala polivalente di Via Torti;

- la chiusura dei Centri Ricreativi;
- l'annullamento delle manifestazioni ed eventi pubblici in programma su Aree Pubbliche o all'interno di Teatri o ambienti chiusi,
- l'annullamento di tutte le manifestazioni e attività sportive non professionistiche promosse da Federazioni, Enti, Associazioni e Società Sportive;
- l'annullamento di tutte le rappresentazioni musicali e/o teatrali;
- la sospensione dei servizi e attività religiose;

INVITA

La cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento: Scuole, Presidenti di Società, Enti, Federazioni e Associazioni Sportive;
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Cremona;

DEMANDA

Al Servizio della POLIZIA LOCALE la notificazione della presente ordinanza alle direzioni scolastiche interessate e la trasmissione alle Autorità indicate.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

Sospiro, 22.02.2020



IL SINDACO

Ghisolfi Fausto

DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241

AUTORITÀ EMANANTE: SIG. SINDACO DI SOSPIRO

SERVIZIO PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI. COMANDO POLIZIA LOCALE CON SEDE IN PIAZZA LIBERTÀ N° 12

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È IL SINDACO

AUTORITÀ A CUI È POSSIBILE RICORRERE. CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, A NORMA DELL'ART.3 COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241, PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA (D.,LGS. 02.07.2010 N° 104) OVVERO ENTRO 120 GIORNI DALLA STESSA DATA CON RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO (DPR 24 NOVEMBRE 1971, N°1199).